

MESSAGGIO

del Consiglio di Stato al Gran Consiglio,
concernente lo stanziamento di un credito di Fr. 500.000,—
per una azione di soccorso in favore di coltivatori danneggiati dal gelo
nell'anno 1957

(dell'11 febbraio 1958)

Onorevoli signori Presidente e Consiglieri,

L'ondata di gelo che ha colpito la nostra agricoltura la notte del 6 maggio u.s. ha causato ingenti danni specialmente nelle zone del piano. In modo particolare risultarono danneggiate le coltivazioni delle patate, degli ortaggi, le piante fruttifere e viticole, i cereali ed i foraggi.

Il Dipartimento dell'agricoltura convocò l'8 maggio successivo i tecnici dello Stato, i vivaisti ed i rappresentanti delle organizzazioni agricole allo scopo di concordare le prime misure di carattere tecnico atte ad alleviare — almeno in parte — la precaria situazione. Nella conferenza furono accertate le disponibilità di piantine di pomodoro nei vivai, si decise per le risemine, si formularono le norme di carattere tecnico da applicare e si incaricarono gli esperti del Dipartimento di effettuare i primi controlli. Un comunicato del Dipartimento dava poi le informazioni e i chiarimenti opportuni ai produttori e disponeva che le piantine di pomodoro distrutte dal gelo fossero sostituite nella misura di solo un terzo. Questa limitazione era dovuta al fatto che, non potendo mettere a dimora le nuove piantine che verso la prima decade di giugno, si avrebbe avuto il raccolto contemporaneamente al grosso della produzione vallesana con le relative difficoltà di smercio e la diminuzione dei prezzi.

Effettuati alcuni sopralluoghi, in data 13 maggio il Dipartimento si rivolgeva alla Divisione federale dell'agricoltura, facendo rilevare che una azione di aiuto ai coltivatori del nostro Cantone si rendeva indispensabile. La Divisione rispondeva il 23 s.m.: « Finora a tale riguardo non è stata presa nessuna decisione e non è lecito prevedere l'adozione di provvedimenti del genere. Per contro si tratterà probabilmente di esaminare se la Confederazione non debba mettere a disposizione dei contadini — colpiti dai danni del gelo — mezzi finanziari straordinari, sotto forma di prestiti esenti da interessi o a tasso di interesse ridotto. Speriamo che ci sarà data prossimamente l'occasione di ritornare sull'argomento ».

Replicava immediatamente il Dipartimento che « la Confederazione non potrà esimersi dall'accordare il proprio contributo così come è stato fatto nel 1956 per i Cantoni confederati » e il 6 giugno comunicava i calcoli provvisori dei danni arrecati dal gelo:

cereali primaverili	60 %	
cereali autunnali	30 %	
patate precoci	60 %	
pomodoro	45 %	
fagiolini	70 %	
fragole	50 %	
foraggi	25 %	sul primo sfalcio
frutta	70 %	
vite	80 %	nei vivai
	50 %	Merlot e nostrane zona C)
	70 %	Clinto, Seibel e americane zona C)
	5 %	nelle zone A e B (in alcuni casi fino al 30 %).

Nello stesso tempo il Dipartimento chiedeva l'autorizzazione di svolgere la inchiesta ufficiale per sottoporre, in seguito, per ogni genere di coltura, conclusioni e proposte confacenti alla particolare situazione della nostra agricoltura.

L'11 giugno la Divisione rispondeva di aver previsto per il 19 una conferenza dei Direttori cantonali dell'agricoltura, sotto la presidenza dell'on. consigliere federale Holenstein e che in tale occasione si sarebbe esaminato il problema dei danni del gelo verificatisi nei diversi Cantoni.

Alla conferenza furono esposte le diverse situazioni cantonali e si affacciarono proposte per un'azione di aiuto. Tali proposte erano tanto discordi e contrastanti che l'on. Holenstein dovette riservarsi un esame più approfondito. Infatti, mentre gli uni propendevano per una forma di aiuto finanziario ai contadini nel disagio, mediante concessione di mutui senza interessi, rimborsabili in pochi anni, altri postulavano un aiuto diretto, ma senza discriminazione soggettiva nei riguardi della situazione economica generale del danneggiato; altri ancora, che la Confederazione avesse a mettere per il suo aiuto delle condizioni molto più semplici di quelle prescritte lo scorso anno e con possibilità di manovra ai Cantoni; altri infine, che si aiutasse soltanto la viticoltura, non la frutticoltura e l'orticoltura. Nella conferenza stessa fu tuttavia presa la decisione di massima di limitare l'aiuto ai danni superiori al 50 %.

Con circolare del 4 luglio il Dipartimento federale dell'economia pubblica chiedeva ai Cantoni viticoli i dati sui danni subiti dai vigneti e comunicava le istruzioni per la stima, osservando che l'aiuto sarebbe stato limitato ai danni superiori al 50 % per le viti di ceppo europeo, con esclusione delle viti di varietà americane e produttori diretti.

Il Dipartimento dell'agricoltura rispondeva il 16 luglio chiedendo che anche le viti americane fossero prese in considerazione per il sussidio. Ma la Divisione federale ribadiva il 18 luglio: «Le viti americane sono escluse a priori dalla concessione di un sussidio. Questa disposizione vale per tutta la Svizzera e ci spiace di non poter fare nessuna eccezione per il Vostro Cantone».

Alla stessa data il Dipartimento faceva le seguenti proposte:

- cereali: sussidio in relazione alle percentuali di danno;
- patate precoci e semi precoci: pagamento delle patate da semina acquistate per la stagione 1957;
- pomodori: sussidio da accordarsi in relazione ai risultati ottenuti sulla base del reddito medio quantitativo ed economico;
- frutta: sussidio ai proprietari di frutteti in base ai danni, tenuto conto della produttività e dell'età delle singole piante;
- foraggi: azione straordinaria di fornitura di fieno a prezzo ridotto e di foraggi concentrati ai proprietari di bestiame bovino.

La Divisione federale rispondeva il 26 luglio fra altro, quanto segue:

«Possiamo soltanto comunicarVi il nostro parere in merito alle varie richieste presentateci. Riteniamo che il danno causato ai foraggi e specialmente al fieno non possa essere preso in considerazione, tanto più che la diminuzione del raccolto non raggiunge probabilmente il 50 %. In seguito alle abbondanti piogge avutesi in questi ultimi tempi è probabile che il secondo ed eventualmente il terzo taglio risulteranno quantitativamente migliori e che la perdita subentrata nel primo taglio in seguito al gelo venga ad essere parzialmente compensata.

Per le pesche, entrerebbero in considerazione soltanto le piantagioni di peschi propriamente dette, dunque non le aziende che dispongono di singoli alberi disseminati.

Circa le altre sorte di frutta, non crediamo che possa entrare in linea di conto qualsiasi indennità. Se si tenesse conto, per esempio, della frutta a granella del Cantone Ticino, si dovrebbe farlo anche per

tutto il resto della Svizzera e le rispettive inchieste sarebbero talmente vaste e complesse che non potrebbero essere eseguite in tempo utile.

Per quanto riguarda i pomodoro, raccomandiamo di prendere in considerazione la produzione del Cantone Ticino. A tal uopo, occorrerebbe tuttavia prendere immediatamente le misure necessarie alla esecuzione di una inchiesta sui danni. Secondo il nostro parere, i fondi che sono stati coltivati in primavera insieme ad altre colture, dopo i danni causati dal gelo, non dovrebbero essere presi in considerazione.

Se foste d'altro parere siete liberi di determinare separatamente anche tale superficie. Si dovrebbero inoltre impartire delle istruzioni ai caricatori, rispettivamente ai negozianti, per invitarli a tenere una registrazione esatta delle forniture di pomodoro eseguite da ogni singolo produttore.

In merito alle patate precoci e semi-precoci, è per noi molto difficile emettere un giudizio. Queste colture, come del resto anche le altre, hanno sofferto per effetto non solo del gelo ma anche delle inondazioni. La raccolta, in quanto abbia dato un reddito, essendo ormai in maggior parte terminata, non si possono più eseguire dei rilevamenti. Perciò proponete di corrispondere delle indennità per le sementi. Se tali colture di patate precoci e semi-precoci del Cantone Ticino, potessero essere prese in considerazione, si potrebbe ancora procedere più tardi alle indagini sugli acquisti supplementari di sementi.

Dei cereali non si può, a nostro parere, tener conto. Al riguardo, si tratta probabilmente solo di pochi casi, in cui sono stati cagionati dei danni specialmente al frumento invernale ».

In ossequio alle disposizioni federali furono nominate due Commissioni per la stima dei danni nei settori della viticoltura e della frutticoltura; furono date le necessarie istruzioni ai caricatori ed ai negozianti - importatori per le registrazioni degli acquisti di pomodoro e venne effettuata l'inchiesta presso i singoli produttori per stabilire il numero delle piantine gelate, sostituite ed in campo all'inizio del mese di agosto.

Il Dipartimento dell'agricoltura insistette ancora presso l'Autorità federale per ottenere la inclusione nelle azioni di aiuto anche le patate e i cereali. Ma con lettera del 28 novembre u.s. la Divisione federale rispondeva :

« Proponete che anche le patate precoci e semi-precoci, come pure i cereali, siano compresi nell'azione. Dopo esame approfondito della Vostra richiesta siamo giunti alla conclusione che per diversi motivi le due colture in parola non possono essere prese in considerazione. In primo luogo va infatti rilevato che sia in occasione dell'azione dello scorso anno, sia per quella di quest'anno, si partì dal principio di prendere in considerazione soltanto i danni principali.

Per questo motivo ci si dovette limitare a prendere in considerazione nelle rispettive regioni quelle colture che furono maggiormente colpite e che formano oggetto dell'attività della maggior parte dei produttori. Con l'azione in oggetto non si persegui mai lo scopo di versare indennità per tutti i danni causati dal gelo. Limitandosi ad una delle colture più colpite, dovrebbe essere possibile di procurare a tutti i produttori danneggiati una certa indennità per le perdite da essi subite. A questo modo l'anno scorso fu possibile — prendendo in considerazione i cereali d'inverno — di raggiungere tutti quei produttori che subirono danni anche in altre colture. Lo stesso scopo dovrebbe essere raggiunto nel Ticino con l'azione per i pomodoro, poichè i produttori che coltivano patate precoci si occupano contemporaneamente della coltivazione dei pomodoro. Può darsi che in poche eccezioni ciò non sia il caso per i cereali ».

Il Dipartimento dell'agricoltura ha provveduto all'emanazione dei comunicati per le notifiche dei danni ed ai susseguenti controlli. Si è dovuto constatare come gli agricoltori non abbiano — nella grande maggioranza — risposto tempestivamente alle richieste, causando notevoli difficoltà e ritardi. Citiamo, ad esempio, le notifiche per i danni alla vite. Al primo comunicato risposero soltanto 20 agricoltori, a quello emanato dalla Federviti 169, all'ultimo del Dipartimento altri 100. Analogamente si può dire per i coltivatori di patate e di cereali.

Comunque le inchieste sono ora terminate e possiamo così riassumerle:

viticoltura :	127 proprietari di vigneti con 58.277 viti;
frutticoltura :	82, con un totale di 12.726 piante di pesco;
pomodoro :	536, con un totale di 1.070.150 piantine;
patate :	752, con un totale di ql. 4.315 di patate da semina;
cereali :	201, con una superficie di 152 ettari;
fragole :	95, con una superficie di 6 ettari.

La Confederazione concorre al pagamento delle indennità per i danni alla vite, alle piante di pesco ed al pomodoro, conformemente al decreto federale del 20 dicembre 1957, nella misura dell'85 % delle indennità versate dal Cantone. La limitazione delle colture sussidiabili pone a completo carico del Cantone le azioni per le patate, i cereali e le fragole.

Per la vite entrano in considerazione soltanto i vitigni di ceppo europeo, i quali beneficiano delle seguenti indennità :

Fr. 10,—	per ara per un danno dal 50 al 69 %
Fr. 20,—	per ara per un danno dal 70 al 79 %
Fr. 30,—	per ara per un danno dall'80 all'89 %
Fr. 40,—	per ara per un danno dal 90 al 100 %.

Sulla scorta delle percentuali indicate e tenuto conto che per ogni ara si calcolano 40 ceppi di vite, l'indennità totale per i 58.277 ceppi ammonterebbe a Fr. 17.924,50 dei quali Fr. 15.235,80 a carico della Confederazione e Fr. 2.688,70 a carico del Cantone.

Considerando la modesta indennità stabilita dalla Confederazione in rapporto ai danni causati dal gelo, proponiamo l'adozione di una scala di sussidio che tenga conto in maggior misura dei danni dal 50 al 90 % :

Fr. 20,—	per ara per un danno dal 50 al 59 %
Fr. 25,—	per ara per un danno dal 60 al 69 %
Fr. 30,—	per ara per un danno dal 70 al 79 %
Fr. 35,—	per ara per un danno dall'80 all'89 %
Fr. 40,—	per ara per un danno dal 90 al 100 %.

La spesa totale risulterebbe di Fr. 34.461,45 alla quale il Cantone partecipa con Fr. 19.225,65 e la Confederazione con Fr. 15.235,80. Nell'azione di soccorso non sono comprese le uve americane.

La ridotta produzione di codeste uve da tavola constatata quest'anno (circa 5 mila ql.), è dovuta principalmente alle avversità atmosferiche (piogge e grandine) ed in misura minima al gelo del mese di maggio.

Rileviamo che la Commissione speciale del Consiglio nazionale aveva adottato — dopo un intervento dell'on. Emilio Agostinetti — il postulato qui riprodotto :

« I produttori esclusivi di uva da tavola Isabella nel Cantone Ticino hanno subito gravi danni in conseguenza del gelo della primavera 1957. Il Consiglio federale è invitato, appoggiandosi al decreto del 12 novembre 1957, ad assegnare sussidi anche a questi viticoltori ».

La Divisione federale dell'agricoltura, esaminato il postulato, ha preso decisione negativa nonostante le nostre ripetute insistenze. Conseguentemente

abbiamo dovuto giungere alle stesse conclusioni anche in sede cantonale. La minima entità dei danni provocati dal gelo, le difficoltà di un adeguato accertamento presso i produttori, l'elevato numero di ceppi di uva americana (2 milioni e mezzo ca.) escludono la possibilità di una azione speciale da parte del Cantone.

FRUTTICOLTURA : il decreto federale stabilisce un aiuto ai coltivatori di pesche del Cantone Ticino, sulla base di una indennità massima di Fr. 70,— per ql.

Conformemente alle disposizioni federali, furono presi in considerazione gli impianti aventi un minimo di 50 piante di pesco. Fu così possibile controllare 82 pescheti con un totale di 12.658 alberi. La valutazione della perdita è risultata di kg. 236.850 in confronto della produzione di una annata normale. Dato che il 50 % della perdita deve essere sopportata dal frutticoltore, l'indennità totale risulta di Fr. 66.888,20. Dato che le aziende dello Stato non partecipano al sussidio federale (cifra 2 dell'art. 2 del decreto 20 dicembre 1957) questa somma viene così ripartita : Fr. 50.198,35 (75,05 %) a carico della Confederazione e Fr. 16.689,85 (24,95 %) a carico del Cantone.

Per le **FRAGOLE** la Confederazione accorda indennità solo per le regioni di montagna, cosicché il nostro Cantone — che non dispone di tale coltura in montagna — non beneficia dell'aiuto federale.

La coltivazione della fragola si è sviluppata nell'ultimo ventennio nei Comuni di Camorino e di Vico-Morcote, con risultati ottimi. La produzione normale dei coltivatori di Camorino è di ca. 400 ql. annui, quella di Vico-Morcote di oltre 50, per un valore complessivo di 70 mila franchi. Il gelo dello scorso mese di maggio ha ridotto il raccolto a 170 ql. Poiché quella delle fragole è una coltura che merita speciale incoraggiamento, riteniamo giustificata un'azione a favore dei coltivatori, accordando loro una indennità scalare a seconda della percentuale di danno variante da Fr. 0,40 a Fr. 0,80 al kg. L'indennità totale ammonta a Fr. 23.119,20.

POMIDORO : questa coltura ha subito gli effetti più disastrosi del gelo. La sua importanza nell'economia agricola del piano può essere desunta dalle cifre seguenti :

produzione 1938 ca. 3.000 ql. per un valore di Fr. 90.000,—; 1956 ca. 42.000 ql. per un milione e mezzo di franchi; 1957 ql. 19.000 per ca. 685.000,— franchi.

La Confederazione accorda ai coltivatori una indennità massima di 30 cent. al kg. per la perdita quantitativa avuta, calcolata in base ad una produzione media di kg. 2,200 per piantina, con deduzione del 50 % (ossia di kg. 1,100) perdita da sopportare dal coltivatore (decreto federale del 20 dicembre 1957). Il regolamento di applicazione del citato decreto federale prevede che la indennità deve essere calcolata tenendo conto : da una parte, del numero delle piantine rimaste in campo dopo il gelo, della sostituzione delle piantine distrutte fino ad un massimo di un terzo — considerato però che la sostituzione fino a 1000 piantine viene conteggiata anche se supera il terzo delle piantine distrutte — accordando una indennità di 20 cent. per piantina ed inoltre una indennità di 10 cent. per ogni kg. di pomodoro venduto ai caricatori ed agli importatori; d'altra parte ed in contrapposizione a tale calcolo, una indennità di cent. 30 al kg. per la perdita quantitativa di pomodoro risultante dalla differenza tra la produzione effettiva (venduta ai caricatori ed ai negozianti importatori) e quella che sarebbe stata ottenuta in base al numero delle piantine messe in campo prima del gelo. La indennità da accordare ai coltivatori è pertanto quella inferiore risultante dai calcoli citati. I coltivatori che hanno sostituito la coltura dei pomodoro con altre colture non beneficiano di indennità.

Il sistema di conteggio adottato è la risultante dei diversi calcoli allestiti in sede federale e cantonale e tiene conto delle svariate situazioni verificatesi dopo il gelo : piogge, grandine, sostituzione di piantine in misura superiore al

terzo di quelle distrutte come alle disposizioni emanate dal Cantone, vendite dirette sui pubblici mercati, prezzi, ecc. Si è così cercato il sistema migliore per consentire un trattamento di parità e di giustizia verso i coltivatori danneggiati e crediamo di aver raggiunto tale scopo.

L'importo totale delle indennità ammonta a Fr. 197.541,30 di cui Fr. 167.343,75 (85 %) a carico della Confederazione e Fr. 30.197,55 (15 %) a carico del Cantone.

L'accordo con le Autorità federali è stato raggiunto il 16 gennaio in una riunione tenutasi appositamente a Bellinzona con la partecipazione dei signori dott. Kauter, vice direttore della Divisione federale dell'agricoltura e del signor ing. Hohl incaricato dal Consiglio federale della messa a punto delle questioni di ordine pratico inerenti alle indennità dovute agli agricoltori per i danni del gelo della scorsa primavera.

PATATE : come abbiamo detto, la Confederazione ha ritenuto di non poter includere la coltura delle patate fra quelle sussidiabili in quanto i danni più rilevanti sono stati causati dalle continue piogge susseguitesi al gelo. Sta però il fatto che la produzione delle varietà precoci e semi precoci non ha raggiunto — in media — il 30 % di una annata normale; in molti casi il raccolto non ha dato nemmeno il quantitativo della semente messa in campo. Un aiuto ai produttori ci sembra opportuno, anche per mantenere una coltura che ha avuto un notevole sviluppo nell'ultimo decennio, soppiantando — almeno in parte — quella delle patate tardive, la cui produzione è già rilevante oltre Gottardo.

Proponiamo perciò di corrispondere ai coltivatori di patate l'importo da essi pagato per la semente messa in campo nel 1957; con le limitazioni in appresso :

- a) il quantitativo massimo per ogni produttore è fissato in 50 ql.;
- b) fino a 10 ql. di semente sussidio del 100 %
 - da 10 a 20 ql. sussidio del 90 %
 - da 20 a 30 ql. sussidio dell'80 %
 - da 30 a 40 ql. sussidio del 70 %
 - da 40 a 50 ql. sussidio del 60 %.

Entrano in considerazione 752 produttori con un totale di 4315 ql. ed un sussidio di Fr. 140.615,20.

CEREALI : sebbene la coltivazione dei cereali non rivesta grande importanza nel nostro Cantone, dobbiamo concorrere nella limitazione dei danni del gelo per la particolare funzione che la coltura dei cereali ha nel quadro della rotazione produttiva aziendale, specie nelle aziende del piano.

Sulla base dei controlli effettuati al termine della trebbiatura e dei risultati ottenuti dai singoli coltivatori e sempre tenendo presente il principio che il 50 % del danno deve essere sopportato dal coltivatore stesso, per l'assegnazione del sussidio abbiamo — anche in questo caso — adottata la scala seguente:

- a) sussidio minimo di Fr. 100,— per ettaro per un danno dal 50 al 59 %
sussidio minimo di Fr. 125,— per ettaro per un danno dal 60 al 69 %
sussidio minimo di Fr. 150,— per ettaro per un danno dal 70 al 79 %
sussidio minimo di Fr. 175,— per ettaro per un danno dall'80 all'89 %
sussidio minimo di Fr. 200,— per ettaro per un danno dal 90 al 100 % ;
- b) entrano in considerazione i frumenti ,l'avena, l'orzo e la segale.

Le superfici controllate presso i 225 coltivatori annunciatisi sommano ad un totale di 165 ettari ed il relativo sussidio a Fr. 14.943,— interamente a carico del Cantone.

Esposta così per sommi capi l'azione di aiuto federale e cantonale, diamo ora lo specchietto riassuntivo :

coltura	s u s s i d i o		importo
	federale	cantonale	totale
	Fr.	Fr.	Fr.
vite europea	15.235,80	19.225,65	34.461,45
pesche	50.198,35	16.689,85	66.888,20
fragole	—,—	23.119,20	23.119,20
pomodoro	167.343,75	30.197,55	197.541,30
patate	—,—	140.363,05	140.363,05
cereali	—,—	14.943,—	14.943,—
Totale	232.777,90	244.538,30	477.316,20

Sulla spesa totale di Fr. 477.316,20 la Confederazione concorre con l'importo di Fr. 232.777,90 pari al 48,76 % ed il Cantone con Fr. 244.538,30 pari al 51,24 %.

L'importo del credito che, sulla base di queste risultanze, vi chiediamo di voler stanziare, viene arrotondato nella cifra di Fr. 500.000,—. Ciò al fine di inserire gli anzidetti elementi di preventivo in un complesso che sia sufficientemente duttile per potere adattarsi alle eventuali interferenze di fattori non individuabili nella sede delle previsioni.

Fra le colture danneggiate dal gelo e per le quali non viene proposta una azione di aiuto c'è quella dei foraggi. Dopo il cattivo andamento meteorologico dei mesi di maggio e della prima metà di quello di giugno si è riscontrato un miglioramento, il raccolto è stato buono ed ha colmato la mancanza di fieno maggengo. Si riscontra infatti una offerta di fieno dalle vallate e dalle regioni di montagna ed una ridotta richiesta dalle zone del piano. Anche per quanto concerne il contenuto in proteine ed unità amido del fieno maggengo i risultati indicano che è pari a quello della media svizzera 1946 - 1951 pur essendo di poca appetibilità.

Comunque, è stata effettuata una azione per la eliminazione di vacche e manze di scarso reddito, provenienti dalla zona di montagna, al beneficio di un sussidio variante da 25 a 70 cent. per kg. di peso vivo, di cui $\frac{3}{4}$ a carico della Confederazione ed $\frac{1}{4}$ a carico del Cantone; quest'ultimo, ha accordato un sussidio supplementare di cent. 15 per kg. di peso vivo per i capi provenienti dalle regioni di montagna situate sotto gli 800 metri, che accusano una certa deficienza di fieno. L'azione ha permesso la eliminazione di 41 capi con una spesa complessiva di Fr. 8.967,70 dei quali Fr. 4.855,60 a carico della Confederazione e Fr. 4.112,10 a carico del Cantone.

Nell'esame delle possibili azioni di aiuto era stata pure avanzata la proposta di un condono delle imposte cantonali a favore degli agricoltori. Questa proposta — se adottata — sovvertirebbe il principio fondamentale della legge tributaria, secondo cui l'imposta è calcolata per un biennio, sulla media dei due anni precedenti il biennio medesimo. Per le imposte del 1957 - 1958 quindi fanno stato i redditi conseguiti nel 1955 - 1956 e la sostanza posseduta al 1. gennaio 1957.

In queste condizioni, le conseguenze fiscali degli eventuali cattivi raccolti dell'anno 1957 si rifletteranno sul biennio 1959 - 1960, in virtù della parità di trattamento per tutti i cittadini e per tutti i contribuenti, che in questo campo deve valere in modo assoluto. Inoltre, anche la difficoltà pratica dell'applicazione di un condono — stante che buona parte degli agricoltori esercita in via accessoria o principale, altra professione — ci induce ad eliminare tale proposta. In sua vece e per aiutare gli agricoltori che accusano una carenza di momentanea disponibilità finanziaria, lo Stato — attraverso la Comag — è disposto ad esaminare con larghezza le richieste di prestiti senza interessi, attingendo anche alle somme che la Confederazione accorda — a tale scopo — ai Cantoni.

..... Ci piace rilevare, infine, l'aiuto dato dalla Federazione orto-frutticola ticinese e dalla Federazione ticinese dei produttori di latte, ai loro associati. La prima, ha provveduto alla fornitura di piantine di pomodoro al prezzo ridotto ad un solo centesimo per piantina; ha effettuato una azione di smercio di circa 1000 ql. di pomodoro di seconda qualità sulla piazza di Zurigo, al prezzo di soli cent. 50 al kg. al consumatore, con una spesa di circa Fr. 10.000,— dopo aver corrisposto ai propri associati il prezzo ufficiale; in più ha assunto in proprio le differenze di prezzo sulle partite di pomodoro contestate, le spese di perizia, di controllo e del trasporto ferroviario, con una ulteriore spesa di Fr. 10.000,—.

La seconda, si è assunta la fornitura di foraggio concentrato agli associati, con una riduzione di prezzo di oltre 10 franchi per ql.; la spesa è di circa Fr. 20.000,—.

Le forti gelate degli ultimi anni che hanno causato perdite considerevoli agli agricoltori e ingenti spese alla Confederazione e ai Cantoni, hanno imposto lo studio del problema dell'assicurazione. La Società svizzera di assicurazione contro la grandine ha allestito un progetto che si trova ora in esame presso le competenti Autorità federali ed il Segretariato svizzero dei contadini. Il progetto, se sarà realizzato, darà agli agricoltori e allo Stato, di fronte agli imprevedibili fenomeni atmosferici, un po' più di sicurezza.

Prima di chiudere vogliamo ancora dare due chiarimenti. Si è criticato, da parte di alcuni, l'eccessivo ritardo del provvedimento statale di soccorso. Ma la critica appare subito infondata, se si considera il lungo paziente minuzioso e complicato lavoro (del quale teniamo a disposizione la documentazione) che il Dipartimento dell'agricoltura ha dovuto fare per l'accertamento dei danni subiti da ogni proprietario e per ogni singola coltura, per i calcoli, i controlli e il riparto dei sussidi; e le pratiche e le discussioni con le Autorità federali che, iniziate nella prima decade di maggio, sono terminate il 28 gennaio di quest'anno (lettera della Divisione federale dell'agricoltura confermando l'accordo raggiunto nella conferenza del 16 gennaio a Bellinzona). Se si volessero stabilire dei confronti, potremmo citare le azioni precedenti della Confederazione e dei Cantoni confederati, le quali sono giunte a conclusione oltre un anno dopo le constatazioni dei danni.

Il secondo chiarimento ci è suggerito dalla richiesta di un indennizzo anche per i danni causati dalla grandine alle viti. E' una richiesta che non può essere ammessa perchè a tutti i viticoltori è da anni offerta la possibilità dell'assicurazione, per la quale Confederazione e Cantone versano notevoli sussidi. Ora se si concedesse un sussidio anche ai danneggiati dalla grandine non assicurati, si creerebbe un pericoloso precedente che potrebbe annullare ogni stimolo per la previdenza assicurativa, e una disparità di trattamento verso i viticoltori previdenti che, non senza sacrifici finanziari, si sono fin qui assicurati.

Raccomandando alla vostra approvazione l'annesso disegno di decreto legislativo, vi preghiamo di voler gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l'espressione del migliore ossequio.

Per il Consiglio di Stato,

Il Presidente :

Celio

Il Cons. Segr. di Stato :

Canevascini

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO

concernente lo stanziamento di un credito di Fr. 500.000,—
in aiuto ai coltivatori danneggiati dal gelo nel 1957

(del)

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino
visto il messaggio 11 febbraio 1958 n. 740 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Art. 1. — E' stanziato un credito di Fr. 500.000,— per il finanziamento di una azione di sussidiamento a favore dei coltivatori danneggiati dal gelo della primavera 1957.

Tale credito è iscritto alla voce 701.15 partite di giro del Dipartimento dell'agricoltura per la quota parte di sussidio federale e alla voce 103.28 «Sussidi azione gelo» dello stesso Dipartimento, esercizio 1958, per la quota parte di sussidio cantonale.

Art. 2. — Sulla scorta degli accertamenti fatti, il sussidio è concesso ai coltivatori di pesche, di fragole, di viti di ceppo europeo, di pomodoro, di patate precoci e semi-precoci, di cereali (frumento, segale, avena e orzo).

Art. 3. — I sussidi indebitamente ottenuti dovranno essere restituiti; è riservata l'applicazione delle disposizioni penali.

Art. 4. — Il Consiglio di Stato è incaricato di emanare le disposizioni di applicazione del presente decreto.

Art. 5. — Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.

